

LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E GLI EFFETTI DELLA ISCRIZIONE DEGLI ATTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. L'iscrizione della società nel Registro delle imprese. - 2. L'iscrizione degli atti modificativi e degli statuti. - 3. L'iscrizione degli atti di trasferimento di quote di Srl. - 4. La pubblicità dei patti parasociali. - 5. I patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare. - 6. Scioglimento e liquidazione delle società di capitali. - 7. Direzione e coordinamento delle società. - 8. L'efficacia delle deliberazioni. - 8.1. *Principi di ordine generale.* - 8.2. *Principi applicativi.*

La riforma del diritto societario non poteva non incidere anche sul Registro delle imprese, sul quale è incardinato tutto il sistema pubblicitario delle società.

La riforma del diritto societario ha così profondamente innovato anche il sistema informativo delle Camere di Commercio favorendo un salto di qualità nel ruolo del Registro delle imprese, che finalmente assume la centralità prospettata sin dal Codice Civile del 1942.

1. L'iscrizione della società nel Registro delle imprese

La nuova formulazione dell'articolo 2330 fissa i seguenti tre principi:

- a) Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo **entro venti giorni** presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge;
- b) se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. **L'iscrizione della società nel Registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo;**
- c) l'ufficio del registro delle imprese, **verificata la regolarità formale della documentazione**, iscrive la società nel Registro.

Con l'iscrizione nel Registro la società acquista la personalità giuridica (art. 2331, comma 1).

2. L'iscrizione degli atti modificativi degli statuti

Per quanto riguarda le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, viene confermata l'impostazione abbastanza recente introdotta dalla legge n. 340 del 2000.

La nuova formulazione dell'articolo 2436 stabilisce, infatti, le seguenti procedure:

- a) il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, **entro trenta giorni**, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne **richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese** contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste;
- b) l'ufficio del Registro delle imprese, **verificata la regolarità formale della documentazione**, iscrive la delibera nel registro;
- c) se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal secondo comma del presente articolo, agli amministratori;
- d) gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; **in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace**. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel Registro delle imprese. Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione;
- e) **la deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione**.

La novità da evidenziare sono almeno due.

La prima la si ricava dal comma 3, dove si stabilisce che, nel caso in cui gli amministratori non ricorrano al Tribunale o convochino l'assemblea per le modifiche *"la deliberazione è definitivamente inefficace"*.

La seconda nel successivo comma 6, dove si stabilisce che *"la deliberazione non produce effetto se non dopo l'iscrizione"*.

3. L'iscrizione degli atti di trasferimento delle quote di Srl

Con la riforma del diritto societario, l'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di trasferimento delle quote di Srl assume un ruolo di rilievo nella **soluzione dei conflitti tra gli acquirenti delle partecipazioni**.

Il 4^o comma dell'articolo 2470 afferma che *"Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore"*.

In riferimento a tale disposizione sono già state sollevate delle perplessità in quanto è evidente che l'iscrizione nel Registro delle imprese non è un atto imputabile al richiedente, ma è un atto amministrativo informatico effettuato dall'Ufficio del Registro delle imprese ed è rappresentato dall'inserimento di dati nella memoria dell'elaboratore.

All'articolo 11, comma 8, del D.P.R. n. 581/1995 si stabilisce infatti che *"L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda"*.

Pertanto, l'elemento su cui si dovrà fondare la priorità del diritto tra terzi non potrà essere la "iscrizione" ma non potrà che essere **"il protocollo"** di arrivo (si veda gli artt. 6, 11 e 15 del D.P.R. n. 581/1995) o, nel caso di invio telematico,

la data di ricezione degli atti e dei documenti firmati digitalmente da parte del sistema informatico.

4. La pubblicità dei patti parasociali

Una importante novità la si rinviene all'art. 2341-ter, e riguarda la pubblicità dei patti parasociali.

Al primo comma di tale articolo si stabilisce che *“nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese”*.

Si tratta indubbiamente di una **pubblicità dichiarativa** relativamente ad un atto da depositare (il verbale contenente la dichiarazione) che dovrà indicare l'esistenza dell'accordo parasociale, nonché il suo contenuto minimo, con **effetti**, tuttavia, **costitutivi sul diritto di voto**. Tanto che al secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che *“in caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377”*.

5. I patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Il Registro delle imprese viene utilizzato quale strumento di garanzia dei diritti dei terzi anche relativamente alla disciplina completamente nuova dei patrimoni separati destinati ad uno specifico affare.

L'articolo 2447-ter, relativo alla *“pubblicità della costituzione del patrimonio destinato”* dispone che *“la deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.*

Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia”.

Solo dopo che sono decorsi 60 giorni dall'iscrizione della deliberazione nel Registro dell'imprese può scattare l'opposizione da parte dei creditori sociali.

Per quanto riguarda poi la fase conclusiva dell'affare, l'art. 2447-novies dispone che *“quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese”*.

Una norma assai significativa è quella che viene dettata a proposito dei contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare.

L'art. 2447-decies, dopo aver disciplinato il contenuto di tale contratto, dispone che i proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello

della società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a condizione:

- a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese;
- b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Si tratta indubbiamente di un caso di pubblicità con effetti costitutivi. La norma citata dispone, infatti che, perché si abbia un patrimonio separato, copia del contratto del finanziamento destinato ad uno specifico affare deve essere depositato presso il Registro delle imprese. Diversamente, il finanziamento confluirà nel patrimonio sociale e potrà essere aggredito anche dagli eventuali creditori della società.

Dunque, per concludere, tutta la disciplina relativa ad una delle parti più innovative della riforma del diritto societario, quale è quella dei patrimoni separati, vede un ruolo centrale del Registro delle imprese che si rende destinatario degli obblighi pubblicitari dai quali dipende la stessa esistenza del diritto di separazione dei beni.

6. Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Secondo quanto stabilito al terzo comma del nuovo articolo 2484 *“Gli effetti dello scioglimento si determinano, (.....), alla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa”* o, in caso di decisione assembleare, *“alla data dell’iscrizione della relativa deliberazione”*.

Secondo quanto viene poi stabilito all’articolo 2487-bis, gli amministratori cessano dalla carica non dalla data della nomina dei liquidatori, ma da quella d’iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dei liquidatori.

La novità rispetto la sistema previgente è rappresentata dal fatto che il passaggio di poteri tra gli amministratori e i liquidatori non avviene semplicemente con la nomina di questi ultimi, bensì con l’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera con cui tale nomina viene effettuata.

Un’altra importante novità in tema di liquidazione delle società di capitali è rappresentata dall’introduzione dell’obbligo di redazione del bilancio annuale di liquidazione da parte dei liquidatori.

I liquidatori, secondo quanto stabilito dal primo comma dell’art. 2490 C.C., *“devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell’articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti”*.

Il medesimo articolo, all’ultimo comma stabilisce infine che *“qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495”*

7. Direzione e coordinamento delle società

Norme rilevanti sono presenti anche nell'ambito della nuova disciplina della direzione e coordinamento delle società.

L'art. 2497-bis, oltre prevedere a carico degli amministratori un obbligo di comunicazione e di iscrizione in una sezione speciale del Registro delle imprese di tutte le attività di controllo esercitate, prevede anche una responsabilità degli amministratori che si sottraggono a tale obbligo.

In particolare, secondo quanto disposti dall'art. 2497-bis, *“la società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo”*.

E', infatti, istituita presso il Registro delle imprese un'apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

8. L'efficacia delle deliberazioni assembleari

8.1. Principi di ordine generale

Le disposizioni innovative di cui abbiamo parlato sopra hanno indubbiamente il merito di fare una certa chiarezza su una questione in passato ampiamente dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza. Si tratta della **efficacia delle deliberazioni assembleari**.

Un abbastanza recente orientamento della Cassazione (Sezione I, 12 giugno 1996, n. 5416) ha sancito che l'efficacia delle deliberazioni assembleari che modificano l'atto costitutivo è subordinata alla condizione risolutiva del diniego dell'omologazione giudiziaria. Pertanto, dette delibere sono immediatamente efficaci pur potendo la loro efficacia venir meno retroattivamente qualora l'omologazione venga rifiutata.

Questo orientamento può essere seguito anche con il passaggio dell'omologazione al notaio, per cui si può affermare che l'efficacia delle deliberazioni è comunque immediata, salvo l'eventuale diniego di omologazione del notaio o del tribunale.

La riforma del diritto societario prende una decisa posizione sul dibattito, sorto nel diritto previgente, e sancisce un nuovo principio, secondo cui **l'iscrizione nel Registro delle imprese rappresenta il momento in cui diviene efficace la deliberazione**, sia nei rapporti interni alla società che nei rapporti verso i terzi.

La riforma non fa che esaltare la centralità del momento pubblicitario, oggi caratterizzato dalla tempestività e sicura disponibilità dell'informazione legale attraverso il sistema informatico.

8.2. Problemi applicativi

Questa scelta del legislatore, fatta evidentemente per ragioni di certezza dei rapporti giuridici, può generare, secondo alcuni, una serie di difficoltà operative, che vanno caso per caso affrontate.

Il Consiglio notarile di Milano ha evidenziato alcuni di questi casi.

Il primo è quello che riguarda la sottoscrizione e il versamento del capitale sociale prima della iscrizione nel Registro delle imprese della relativa delibera. Scrive il Consiglio notarile di Milano (massima n. 7) *“La sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento (in denaro od in natura) può intervenire prima che la relativa delibera acquisti efficacia - ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile - con l'iscrizione al Registro Imprese. L'esecuzione può quindi avvenire anche in corso di assemblea, facendosene menzione nel relativo verbale, cui pertanto può essere allegato il testo di statuto aggiornato con l'indicazione del nuovo capitale sociale”*.

Dunque, la sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento, sia in denaro che in natura, può intervenire prima che la relativa delibera acquisti efficacia con l'iscrizione nel Registro delle imprese e pertanto la liberazione del deliberato aumento di capitale può avvenire anche in corso di assemblea.

Un'altra ipotesi è quella dell'adozione di decisioni fondate sulla modificazione statutaria approvata dai soci ma non ancora iscritta nel Registro delle imprese. Si pensi, per esempio, al caso dello statuto che non preveda il conferimento di beni diversi dal denaro e che venga emendato, integrandolo con questa previsione, nel corso di un'assemblea ove venga di conseguenza deliberato appunto un aumento di capitale da liberarsi con un conferimento in natura.

Quest'ultima deliberazione è legittima anche se l'emendamento statutario che lo abilita non è stato ancora iscritto nel Registro delle imprese?

Secondo il Consiglio notarile di Milano (si veda la massima n. 19) la risposta è affermativa in quanto è vero che le modifiche statutarie acquistano efficacia solo dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese ma ciò *“non impedisce che vengano assunte, a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l'efficacia di tali delibere è evidentemente subordinata all'iscrizione nel Registro delle imprese delle modificazioni statutarie che ne costituiscono il presupposto. Qualora una modificazione statutaria attribuisca ad un organo sociale una particolare competenza deliberativa, la competenza stessa può dirsi sussistente solo dopo che, con l'iscrizione nel Registro delle imprese, la modifica statutaria abbia assunto efficacia”*.